TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **/2015** promossa con ricorso depositato il 14/1/15 da:

con il patrocinio dell'avv. ANDREA DOVERI e dell'avv. CARLO CAVALLETTI

RICORRENTE

contro

con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA

All'udienza del 21/12/16 davanti al Giudice dott. l compaiono per parte ricorrente l'avv. V degli avv. Cavalletti e Doveri e per parte convenuta l avv.

L'avv. insiste come in atti e precisa che:

1. dalla mera lettura delle buste paga è documentale che fino a maggio 2005 l'indennità di turno diurno viene conteggiata nella retribuzione utile per il TFR e da giugno non più;
2. la pretesa si fonda sull'art. 2120 c.c. e sull'art. 58 CCNL Misericordie che, contrariamente a quanto sostiene controparte, è stato versato in atti anche per estratto nel conteggio del consulente;

Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7ebe
Firmato Da:

3. l'indennità di turno è computabile nella base di calcolo del TFR, come peraltro ha fatto la fino al maggio 2005; sul punto, si confronti Cassazione civile – Sezione Lavoro n. 16142/2014, Cassazione civile – Sezione Lavoro n. 3603/1988 ed ancora Cassazione civile – Sezione Lavoro 1124/2004.

Ove, il Giudice lo reputi opportuno, insiste per la CTU contabile.

L'avv. osserva che il ricorso è basato sull'art. 2120 c.c. e non sull'art. 58 CCNL, e dunque l'odierno richiamo a tale ultima clausola è tardivo integrando una mutatio libelli.

Ribadisce in ipotesi la contestazione dei conteggi.

Insiste per il rigetto del ricorso.

All'esito di camera di consiglio, ed allontanatesi le parti,

Il Giudice

-pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)

già dipendente dell fino al 26/10/13, espone che la datrice di lavoro, nel liquidare il t.f.r., non ha tenuto conto, dal giugno 2005 in poi, della voce "*indennità di turno diurno*".

Secondo la ricorrente, tale emolumento deve essere invece calcolato, ai sensi dell'art. 2120 c.c., posto che le relative somme sono state corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro ed in modo non occasionale.

controdeduce assumendo l'infondatezza del ricorso per varie ragioni, e ne chiede il rigetto.

La domanda va accolta.

L'art. 2120 co. 2 c.c. detta i criteri per la quantificazione del t.f.r., e l'*incipit* della norma è il seguente: "*Salvo diversa previsione dei contratti collettivi […]*".

Firmato Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7ebe

La convenuta evidenzia che nel CCNL di riferimento vi è una clausola (art. 58 co. 6) che menziona le voci che rientrano nel t.f.r., e ritiene che tale norma sarebbe un fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che, non avendo la ricorrente né prodotto (integralmente), né menzionato in ricorso tale clausola, la domanda dovrebbe essere rigettata.

L'assunto non è condivisibile.

In realtà, una volta che il lavoratore invochi la disciplina dell'art. 2120 c.c., l'esistenza di previsioni di CCNL diverse (e dunque destinate a trovare applicazione in luogo di quelle legali) rappresenta un'eccezione in senso tecnico-giuridico, e perciò il relativo onere della prova grava sulla parte datoriale.

Nel caso di specie, l'art. 58 co. 6 CCNL (prodotto nel testo integrale dalla convenuta) enumera, tra le voci che rientrano nel t.f.r., le "*indennità ricorrenti*", un'espressione perfettamente sovrapponibile a quella di "*[…] somme […] corrisposte a titolo non occasionale […]*" di cui all'art. 2120 c.c.

La convenuta sostiene invece che il termine "*ricorrenti*" dovrebbe far pensare ad emolumenti dipendenti dalle mansioni svolte dal lavoratore.

La tesi – peraltro apodittica – non è corretta già sotto il profilo lessicale, poiché l'aggettivo "*ricorrente*" significa appunto "*Che si ripete periodicamente*" (http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/ricorrente.shtml).

E la voce in questione, infatti, è indicata nella stragrande maggioranza delle buste paga in atti.

D'altra parte, è pacifico che fino al maggio 2005 la datrice di lavoro ha computato nel t.f.r. la voce "*indennità di turno diurno*", e non è dimostrata la difesa avanzata nella memoria di costituzione, secondo la quale si sarebbe trattato di un errore: tale deduzione pare in effetti il velleitario tentativo di sottrarsi all'operatività del principio del non *venire contra factum proprium*, principio al quale la convenuta mostra di non attenersi, rifiutando di computare nel t.f.r. una voce che era stata invece computata per svariati anni.

Firmato Da: [illegible] Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7ebe

Da quanto sopra risulta che la disciplina pattizia non prevede nulla di diverso – sul punto in esame – rispetto all'art. 2120 c.c., il quale perciò trova integrale applicazione.

Sul *quantum*, può farsi riferimento al conteggio in atti, non specificamente contestato.

La domanda, per tutte le considerazioni che precedono, risulta fondata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

-condanna al pagamento in favore di della somma di € 2.404 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza al saldo;

-condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 1.700 per compenso al procuratore ed € 49 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Il Giudice

Firmato Da: Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7ebe